

## CONTENZIOSO

---

### ***La sospensione del processo tributario per pregiudizialità***

di **Dottryna**



Il D.Lgs. 156/2015 di riforma del contenzioso tributario ha innovato la disciplina contenuta nell'articolo 39 del D.Lgs. 546/1992 ridefinendo le ipotesi di sospensione del giudizio tributario.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione dedicata al *Contenzioso*, la relativa *Scheda di studio*.

Nel presente contributo è trattata la specifica ipotesi di sospensione del processo tributario c.d. "per pregiudizialità".

La **sospensione del processo** consiste nell'arresto temporaneo del suo svolgimento al verificarsi di un determinato evento. In **ambito tributario**, tali eventi sono individuati dall'[articolo 39 del D.Lgs. 546/1992](#), il quale prevede che la **sospensione** possa essere disposta nel caso in cui:

- sia proposta la **querela di falso** o una questione sullo stato o sulla capacità delle persone;
- sia iniziata, su richiesta delle parti, una **procedura amichevole** (MAP – *Mutual Agreement Procedure*) **per evitare le doppie imposizioni**;
- la Commissione tributaria adita o altra debba **risolvere una controversia dalla cui definizione dipende** la decisione della causa (cd. sospensione per pregiudizialità).

Con specifico riferimento alla **sospensione per pregiudizialità**, è opportuno ricordare come tale condizione ricorra nel caso in cui tra le stesse parti e in relazione ai medesimi fatti sia necessario definire un procedimento che costituisce un **indispensabile presupposto logico-giuridico di un altro**.

Tale ipotesi di sospensione può essere:

- **interna**, se il rapporto di pregiudizialità intercorre tra controversie rientranti nella **giurisdizione tributaria**;
- **esterna**, se il rapporto di pregiudizialità intercorre tra controversie rientranti in **giurisdizioni diverse**.

La **prima** è espressamente prevista anche nel rito tributario a decorrere **dal 1° gennaio 2016**, a seguito dell'introduzione, ad opera del **D.Lgs. 156/2015**, dell'[articolo 39, comma 1-bis, D.Lgs. 546/1992](#).

Con riferimento alla **seconda**, invece, la norma di riferimento deve essere individuata tra le disposizioni del **codice di procedura civile** ed in particolare nell'[articolo 295](#).

Appare utile sottolineare che la sospensione per pregiudizialità esterna **non può configurarsi**:

- né con riferimento alla **giurisdizione penale**, in quanto il **principio del doppio binario** di cui all'[articolo 20 D.Lgs. 74/2000](#) prevede che il processo tributario e penale siano **indipendenti** l'uno dall'altro;
- né con riferimento alla **giurisdizione amministrativa**, in quanto [l'articolo 7, comma 5, D.Lgs. 546/1992](#) attribuisce al giudice tributario il potere di **disapplicare l'atto amministrativo** ritenuto illegittimo.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il contribuente impugni un avviso di **accertamento Tarsu**, eccependo, tra l'altro, **l'illegittimità della delibera** di approvazione delle aliquote Tarsu, il giudice tributario **non potrà disporre la sospensione** del relativo giudizio in attesa della decisione del **giudice amministrativo** sulla legittimità di detto provvedimento.

Allo stesso modo, nel caso in cui in relazione agli stessi fatti oggetto di **accertamento tributario** penda un **processo penale**, non può essere disposta la sospensione del processo tributario in virtù del citato **principio del doppio binario** di cui all'[articolo 20 D.Lgs. 74/2000](#).

Nella *Scheda di studio* pubblicata su *Dottryna* sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- le diverse ipotesi di sospensione del processo tributario;
- il procedimento di sospensione;
- l'impugnazione del provvedimento;
- la sospensione di controversie instaurate da soci e società di capitali;
- il *facsimile* dell'istanza di trattazione.

Master di specializzazione

## TEMI E QUESTIONI DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO CON LUIGI FERRAJOLI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)